

ALLEGATO A - Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016

§1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 In attuazione dell'articolo 98 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le disposizioni del presente allegato sono dettate in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività produttive e di edilizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

1.2 Per ottemperare agli obblighi di cui al punto 1, l'ente locale è tenuto:

a) a pubblicare sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata più recente della modulistica unificata e standardizzata, rendendola facilmente reperibile; l'obbligo concerne

- la modulistica unica approvata dalla Regione, previo adattamento alle vigenti normative regionali di settore della modulistica unica nazionale adottata con l'accordo o l'intesa di cui all'articolo 2 del d. lgs. 126/2016;

- direttamente la modulistica unica nazionale laddove non sussista normativa regionale in materia;

a) a eliminare contestualmente dal proprio sito istituzionale la modulistica precedentemente in uso, al fine di non generare confusione nell'utenza con modulistica non conforme, e comunque modulistica integrativa o aggiuntiva o richiesta di informazioni integrative o aggiuntive non conformi alla modulistica di cui alla lettera a), salvo che ciò corrisponda a deroghe espressamente previste dalla normativa statale o regionale.

1.1 Nel caso di esercizio associato del Suap mediante unione di comuni o convenzione, gli obblighi di cui al punto 1.2 ricadono integralmente sull'unione o, in caso di convenzione, sull'ente responsabile dell'esercizio associato; ricade altresì sui singoli comuni associati l'obbligo di aggiornare i propri siti istituzionali, che devono risultare almeno privi di modulistica obsoleta e completi di link alla pagina del Suap associato.

1.2 Per l'individuazione delle modalità e dei termini per l'adeguamento della modulistica nazionale alle normative regionali di settore e del termine entro il quale gli enti locali interessati devono provvedere alla pubblicazione, si fa riferimento alle previsioni dell'accordo o dell'intesa con i quali, a norma dell'articolo 2 del d. lgs. 126/2016, sono approvati i moduli unificati e standardizzati.

§ 2. Casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto con collegamenti a pagine web e piattaforme

2.1 Fermo restando l'obbligo di cui al punto 1.2, lettera b), di eliminare la modulistica precedentemente in uso, l'obbligo di cui al punto 1.2, lettera a), di pubblicare sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata della modulistica, si considera assolto anche quando l'ente utilizza, in alternativa, una delle seguenti modalità:

a) il collegamento a pagine web contenenti la modulistica unificata aggiornata; rientra in detta modalità la pubblicazione - sul proprio sito istituzionale - del link alla pagina web "*Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia*" del sito della Regione Toscana ove i moduli sono pubblicati;

b) il collegamento al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale – STAR (per le pratiche SUAP), tramite cui sono resi disponibili i moduli unici per attività produttive e per attività edilizia inseriti nella banca dati regionale SUAP;

c) il collegamento ad altre piattaforme su cui è resa disponibile la modulistica unificata e standardizzata purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata.

§3 Monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione

- 3.1. Per verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1, la struttura regionale competente, Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, procede con monitoraggi generali e specifici dei siti istituzionali degli enti locali interessati.
- 3.2. Il monitoraggio generale è rivolto a tutti gli enti locali tenuti all'adempimento, ed è attivato ogni volta che, a norma dell'articolo 2 del d. lgs. 126/2016, con l'accordo o con l'intesa ivi previsti sono adottati nuovi moduli unificati e standardizzati, ovvero sono disposti aggiornamenti o modifiche ai moduli unici già standardizzati.
- 3.3. Se, prima della data stabilita per l'avvio del monitoraggio generale, intervengono un nuovo accordo o una nuova intesa di approvazione di modulistica unificata e standardizzata, la struttura regionale competente può differire il monitoraggio generale, che dovrebbe avere luogo a seguito del primo accordo o della prima intesa, attivandolo dopo la scadenza del secondo termine stabilito per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Del differimento delle attività di monitoraggio generale è data comunicazione agli enti locali interessati. Lo svolgimento differito del monitoraggio non incide sugli obblighi di pubblicazione, che restano fissati alle date previste per l'attuazione di ciascun accordo o intesa.
- 3.4. Se nel corso di un monitoraggio generale interviene un nuovo accordo o una nuova intesa che comportano a loro volta l'attivazione di un monitoraggio generale, la struttura regionale competente, in alternativa allo svolgimento di più monitoraggi generali consecutivi, può rimodulare le attività di monitoraggio se del caso anche unificando le diverse scadenze stabilite dal monitoraggio medesimo in corso unificandole e riattivandole dopo la scadenza del secondo termine stabilito per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Della rimodulazione è data comunicazione agli enti locali interessati precisando, ove occorra, le attività che si aggiungono a integrazione delle precedenti ovvero il differimento dei termini. Gli obblighi di pubblicazione restano comunque fissati alle date previste per l'attuazione di ciascun accordo o intesa.
- 3.5. Se un monitoraggio generale è stato già concluso e nei successivi sei mesi interviene un nuovo accordo o una nuova intesa che comportano l'attivazione di un ulteriore monitoraggio, la struttura regionale competente può differire l'avvio dell'ulteriore monitoraggio fino a sei mesi dalla conclusione del precedente.
- 3.6. Il monitoraggio generale è comunque attivato entro due anni dalla conclusione del precedente, su iniziativa della struttura regionale competente, per la verifica della permanenza dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1.
- 3.7. In caso di segnalazioni pervenute da cittadini o imprese in ordine alla mancata pubblicazione della modulistica unica sul sito istituzionale di un singolo ente locale o alla presenza di modulistica non più conforme, il monitoraggio ha carattere specifico ed è attivato nei confronti dell'ente locale interessato. La struttura regionale competente può comunque procedere all'attivazione del monitoraggio generale in caso di pluralità di segnalazioni che, per il tipo di modulistica e per il numero di enti locali coinvolti, possono far ritenere che si è in presenza di un diffuso inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
- 3.8. Quando le modifiche alla modulistica unificata e standardizzata di cui al paragrafo 1 riguardano interventi di carattere meramente formale, ovvero sono conseguenti all'entrata in vigore di nuova disciplina regionale, l'atto regionale che dispone le modifiche può stabilire che la verifica dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della modulistica aggiornata sia svolta successivamente, in occasione del primo monitoraggio generale utile.

§4 Svolgimento del monitoraggio e modalità di collaborazione con gli enti locali

- 4.1. La struttura regionale competente, scaduto il termine assegnato dall'accordo o dall'intesa per la pubblicazione della modulistica sui siti istituzionali degli enti locali, comunica agli enti locali interessati la data dalla quale effettuerà il monitoraggio.
- 4.2. Nella comunicazione l'ente locale è invitato a collaborare al monitoraggio, verificando tempestivamente il corretto aggiornamento del proprio sito istituzionale e, qualora il sito non

consenta fin dalla prima pagina l'immediata individuazione della collocazione dei moduli, indicando le pagine in cui i moduli sono stati collocati, in modo da facilitare le operazioni di verifica.

- 4.3. In caso di segnalazioni di cui al punto 3.7, la struttura regionale competente effettua d'ufficio il monitoraggio specifico, provvedendo direttamente, senza necessità di previa comunicazione, alle operazioni di cui al punto 4.4.
- 4.4. Alla data stabilita, la struttura regionale competente avvia il monitoraggio. Il monitoraggio consiste nella visita del sito istituzionale degli enti, nella verifica del funzionamento dei collegamenti utilizzati, nella verifica dei contenuti delle pagine web di cui alla lett. a) del punto 2.1 nonché nell'accesso alle piattaforme su cui è resa disponibile la modulistica unificata e standardizzata di cui alla lett. c) del punto 2.1. In questa prima fase il monitoraggio è diretto a accertare l'avvenuta pubblicazione della modulistica unica standardizzata e la contestuale rimozione della modulistica precedentemente in uso non più conforme, anche mediante confronto per le vie brevi con gli uffici degli enti medesimi. A conclusione di detta fase, la struttura regionale competente trasmette via PEC agli enti locali, a seconda dei casi:
- a) la segnalazione che nelle pagine del sito effettivamente esaminate comprensive di quelle comunicate dall'ente locale secondo quanto previsto al punto 4.2 non risulta pubblicata la modulistica di cui al paragrafo 1, o risulta pubblicata modulistica non conforme; nella segnalazione sono altresì indicati le attività da svolgere per assolvere all'obbligo di pubblicazione e un congruo termine, comunque non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni lavorativi, per provvedere all'adempimento, dandone comunicazione alla struttura regionale medesima;
 - b) la comunicazione che nelle pagine del sito effettivamente esaminate risulta pubblicata la modulistica di cui al paragrafo 1, e risulta assente modulistica non conforme. Spetta in ogni caso all'Ente Locale garantire il mantenimento nel tempo di detta situazione e lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari per la completa rimozione dal sito di modulistica non conforme eventualmente presente.
- 4.5. La comunicazione di cui al punto 4.1, nonché le segnalazioni e la comunicazione di cui al punto 4.4 sono inviate al Segretario dell'ente e, in relazione alla modulistica da pubblicare, al responsabile del SUAP o del SUE ovvero, in assenza di SUE, al responsabile dell'ufficio edilizia, nonché, per conoscenza, all'organo politico di vertice dell'ente, sindaco del comune o sindaco della Città metropolitana o presidente dell'unione di comuni o presidente della provincia. Esse sono altresì inviate all'Anci Toscana o all'Upi Toscana, quando il monitoraggio è svolto, rispettivamente, sui siti istituzionali dei comuni e delle unioni di comuni, ovvero della Città metropolitana e delle province.
- 4.6. In caso di esercizio associato, la comunicazione di cui al punto 4.1, nonché le segnalazioni e la comunicazione di cui al punto 4.4 sono inviate al Segretario di ogni singolo Comune associato.
- 4.7. Il monitoraggio generale si considera concluso alla data della trasmissione dell'ultima delle segnalazioni o comunicazioni di cui al medesimo punto 4.4. Il monitoraggio specifico si conclude alla data della trasmissione della segnalazione o della comunicazione di cui al punto 4.4.
- 4.8. La struttura regionale competente verifica, entro trenta giorni dal termine assegnato per l'adempimento ai sensi del punto 4.4. lettera a), la conclusione del monitoraggio, se gli enti per i quali è stata effettuata la segnalazione di cui al punto 4.4, lettera a), hanno adempiuto ai loro obblighi, avviando la procedura sostitutiva in caso di mancato adempimento o di adempimento parziale. Le verifiche sull'adempimento di quanto indicato nelle segnalazioni sono svolte seguendo l'ordine alfabetico delle denominazioni degli enti e la data di svolgimento è riportata nel decreto di diffida; è onere dell'ente locale dare comunicazione dell'avvenuto adempimento quando questo si verifica oltre i termini indicati dal punto 4.4, lettera a).
- 4.9. Nel decreto di diffida del Presidente della Giunta regionale, adottato a norma del regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)", sono indicate le attività di monitoraggio svolte e l'inadempimento riscontrato, nonché gli specifici comportamenti richiesti all'ente locale ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 1.

